Sequestro per equivalente nel traffico di rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 5 novembre 2026, n. 38849 (c.c.) - Di Stasi, pres.; Verderosa, est.; Giordano, P.M (diff.) - Da.Me. ed a., ric. *(Dichiara inammissibile Trib. Napoli 1° giugno 2026)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Sequestro preventivo per equivalente - Concorso nel traffico di rifiuti - Contestazione delle modalità esecutive.

(Omissis)

FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 1/6/2026, ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di Da.Me., Ia.Fr., Ba.An., Ru.Ge. e An.Ci., concorrenti nel reato di traffico organizzato di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecìes cod. pen., avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 14.04.2026, ha disposto il sequestro preventivo diretto delle quote costituenti il capitale sociale della New Ecology Srl, dei suoi beni aziendali ed il sequestro per equivalente di denaro contante e somme giacenti sui conti bancari, valori mobiliari di tipo economico o finanziario, beni immobili, mobili registrati, beni mobili di valore intestati o nella disponibilità dei concorrenti nel reato.
2. Avverso la predetta ordinanza, Da.Me., Ia.Fr., Ba.An., Ru.Ge. e An.Ci., tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione alla luce dei principi enucleati dalle Sezione Unite Massini. Osserva che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto che il profitto conseguito dai dipendenti della New Ecology, attuali ricorrenti, non potrebbe che identificarsi nel solo stipendio conseguito per effetto della prestazione lavorativa resa, in assenza di elementi dimostrativi di una retrocessione di denaro parametrata alla percentuale di risparmio ottenuta dal datore di lavoro, Corvino Francesco. Si evidenzia che la motivazione è contraddittoria, in quanto da una parte si rappresenta il conseguimento in via esclusiva del profitto, da parte degli amministratori di fatto e di diritto della New Ecology, dall'altra, si sostiene la correttezza del sequestro in danno dei ricorrenti per l'intero importo, in quanto concorrenti nel reato ma senza profitto, in violazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite Massini. Sottolinea che il sequestro disposto nei confronti della New Ecology e quello eseguito nei confronti degli amministratori di fatto e diritto del predetto ente ha già coperto l'intero importo del profitto individuato dalla pubblica amministrazione e validato dal GIP emittente il titolo cautelare.
Secondo la difesa, l'ordinanza deve essere annullata, non avendo il Tribunale del riesame verificato l'incapienza della New Ecology, né ha tenuto conto delle quote di profitto conseguite dagli amministratori di fatto e di diritto della New Ecology, idonee - di per sé sole - a coprire l'ingiusto profitto contestato.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge per difetto di proporzionalità tra l'entità del profitto e il valore dei beni sequestrati. Si sottolinea che la percezione di una somma d'importo pari ad Euro 100 in più rispetto alla quota stipendiale base - versata a titolo di straordinario, la rilevata assenza di anomalie finanziarie o fiscali da parte della polizia giudiziaria nei confronti dei ricorrenti, avrebbe richiesto uno sforzo argomentativo maggiore sulla proporzionalità e adeguatezza del vincolo reale. La difesa ha poi richiamato le S.U. Cinaglia (n. 26252 del 2022), evidenziando come i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento nonché a tiolo di pensione, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad esso finalizzato.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ritualmente depositata, ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva che il primo motivo è infondato, in quanto trattandosi di sequestro per equivalente, esso può avere ad oggetto anche lo stipendio conseguito dai ricorrenti. Evidenzia poi che il Tribunale del riesame è privo di poteri istruttori e non risulta adeguatamente provata la circostanza che il sequestro, disposto nei confronti della società New Ecology e quello eseguito nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto dell'ente, ha già coperto l'intero importo del profitto individuato dalla pubblica accusa. Secondo il Procuratore Generale è fondato il secondo motivo con il quale i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, lamentando che sarebbero state pignorate somme conseguite a titolo di stipendio oltre i limiti previsti dalla legge.

DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Occorre premettere che, in sede di riesame, la difesa non può dolersi che non sia stato rispettato, in sede esecutiva, l'ordine

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

stabilito dal Giudice con cui devono essere appresi i beni né che non sia stato verificata l'incapienza della New Ecology.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è pacifico che il provvedimento del giudice possa limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria (fra le tante, vedi: Sez. 6, n. 33382 del 5/2/2025; Sez. 3 , n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, RV. 275944; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01).
Con riferimento alla questione dedotta dai ricorrenti deve essere ribadita la regola che la verifica della capienza patrimoniale della società è rimessa alla fase di controllo dell'esecuzione del sequestro, affidata al Pubblico Ministero e poi allo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro e, se del caso, al ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769).
Le censure della difesa sono rivolte non tanto alla legittimità del provvedimento di sequestro, quanto piuttosto alle modalità di esecuzione di tale provvedimento, e non possono essere fatte valere in sede di riesame.
Al riguardo, il Collegio ritiene debba essere data continuità all'orientamento di legittimità secondo il quale "in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza confermativa del sequestro preventivo impeditivo, nel caso in cui il ricorrente deduca l'illegittimità delle modalità esecutive stabilite dal pubblico ministero, trattandosi di questioni che devono essere proposte in sede di incidente di esecuzione" (Sez. 2, n. 9833 del 15/12/2023, dep. 2024, Servizi, Rv. 286977; Sez. 6, n. 31244 del 15/7/2026).
In relazione alla quota di profitto che è stata sequestrata ai singoli concorrenti nel reato, il Tribunale del riesame sottolinea che gli odierni ricorrenti, con la propria condotta materiale di trasporto e abbandono dei rifiuti, hanno fornito un contributo causalmente rilevante ed indispensabile alla realizzazione del traffico illecito, consentendo alla compagine criminale di conseguire il "profitto complessivo" come quantificato dal NOE. Dunque, il Tribunale del riesame, con motivazione che non può ritenersi apparente, ha giustificato, in questa fase procedimentale, il sequestro dell'intero profitto a carico degli odierni ricorrenti perché con il loro apporto hanno consentito alla compagine criminale, di cui gli odierni ricorrenti fanno parte, di conseguire il complessivo profitto, che dunque non può essere limitato ai 100 Euro in più percepito in busta paga. La difesa non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame e reitera le medesime censure già esaminate del provvedimento impugnato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito come la fase cautelare comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento, che tenga conto delle caratteristiche proprie della fase procedimentale, del suo sviluppo, degli elementi acquisiti, e, in particolare, "dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756; S.U., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Eliade, Rv. 281848).
Va osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da redigere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).
Non può essere, pertanto, dedotto un vizio della motivazione del provvedimento impugnato.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si ripropone la violazione del principio di proporzionalità del vincolo reale.
La difesa lamenta l'inadeguatezza della motivazione, censura che non può essere proposta in questa sede.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale, chiamato a decidere su una richiesta di riesame avente ad oggetto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è titolare di poteri istruttori e, pertanto, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni sottoposti al vincolo e l'ammontare del profitto del reato di cui si è ritenuto sussistente il "fumus", non può disporre l'effettuazione di accertamenti contabili o tecnici finalizzati alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il destinatario del sequestro che invoca la riduzione della garanzia può presentare apposita istanza in tal senso al pubblico ministero e, a fronte del provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari, è facultizzato ad impugnare tale decisione con l'appello cautelare). (Sez. 3, n. 37195 del 09/10/2025, Lanzani, Rv. 288699 - 01).
Il Tribunale del riesame sottolinea come non siano state articolate specifiche contestazioni in relazione al quantum del profitto né risulta che i beni sequestrati eccedono il profitto complessivo come quantificato, con motivazione non censurabile in questa sede.
La difesa dei ricorrenti ha poi dedotto violazione di legge, lamentando che sarebbero state pignorate somme conseguite a titolo di stipendio oltre i limiti previsti dalla legge. Tale questione non risulta proposta in sede di riesame e come tale è inammissibile.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Va rimarcato in proposito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale (si veda Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 - 01); infatti, in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (in tal senso Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 - 01; Sez. 3 n. 33016 del 17/6/2026).
La difesa può eventualmente proporre la questione relativa alla violazione dei limiti di impignorabilità ex art. 545 cod. proc. civ. degli stipendi degli odierni ricorrenti con apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero (che, in caso di mancato accoglimento, deve trasmettere la richiesta, corredata di
parere ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari), e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez. 3, n. 37195 del 09/10/2025, Rv. 288699; Sez.3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272).
3. Segue all'esito del ricorso la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbiano proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it